

**COMUNE DI TRIESTE**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Città, Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente ed Energia

**OGGETTO:** Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste.

Premesso che il Comune di Trieste, in funzione dei propri compiti istituzionali, riferiti agli adempimenti da svolgere in relazione ai siti inquinati, ha stipulato con l’ARPA Friuli Venezia Giulia apposite convenzioni, ultima delle quali con atto dd. 14.11.2017 al fine di ottenere supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste;

atteso che con il “Nuovo Codice dell’Ambiente” approvato con D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale, pur venendo sostanzialmente modificate le competenze degli Enti preposti alla tutela del territorio e modificata la procedura concernente la Messa in Sicurezza di Emergenza, la Bonifica ed il Ripristino Ambientale, restano comunque al Comune alcune attribuzioni meglio specificate al successivo art. 1 della presente convenzione;

che la Legge Regionale 3.3.1998, n. 6 definisce, agli artt. 2 e 3 il rapporto che intercorre tra l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale FVG e gli Enti Locali presenti sul territorio regionale, prevedendo che gli stessi si avvalgano dell’assistenza e dell’ausilio dell’Agenzia per l’esercizio delle funzioni di loro competenza in materia ambientale;

che accertata la possibilità di effettuare per mezzo dell’ARPA FVG le verifiche sul campo e/o in laboratorio di quelle situazioni di inquinamento che, in caso positivo, consentano al Comune di poter adempiere alle proprie funzioni istituzionali;

che la Giunta comunale ha formulato con deliberazione n. 439 dd. 17.9.2018 immediatamente eseguibile l’indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base del presente schema di convenzione;

che con determinazione dirigenziale n. ... adottata il .....esecutiva dal..... a firma del Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia dell’Area Città Territorio e Ambiente è stata approvata la stipula della convenzione in oggetto ed è stata impegnata la relativa spesa;

che con Decreto del Direttore Generale dell’ARPA FVG n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;

visto l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO E DURATA**

Il **COMUNE di TRIESTE** e l’**Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG)**, (Codice fiscale e Partita IVA 02096520305) con sede a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairoli n.14 di seguito denominata semplicemente "ARPA", in persona del suo legale rappresentante ....., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede stessa, costituiscono un rapporto di collaborazione avente per oggetto il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste.

In particolare detto supporto tecnico è riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito ai seguenti punti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.:

- a) verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 per il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- b) pareri da esprimere ai sensi dell'art. 244 in relazione alle ordinanze da emettersi a cura della Provincia per i siti inquinati;
- c) interventi d'ufficio previsti dall'art. 250, nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili della contaminazione;
- d) continuità di attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del decreto in argomento (Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati), come previsto dal relativo art. 264 comma 1, lettera o);  
ed in generale per tutti gli adempimenti del D.Lgs. 152/2006 ovvero per tutti gli adempimenti di carattere ambientale in cui il Comune è interessato.

La presente convenzione ha la durata dalla data della stipula della medesima fino al 30.9.2019 e potrà essere rinnovata con idonea manifestazione di volontà dei contraenti e si intende prorogata per un massimo di 90 giorni nelle more del successivo atto convenzionale.

#### **ART. 2 - PROGRAMMA OPERATIVO**

Tutte le attività previste dal presente atto devono riguardare mansioni che esulano dalle attività istituzionali di supporto tecnico-scientifico garantite all'Amministrazione comunale in funzione di quanto previsto nella L.R. 3 marzo 1998, n. 6 e s.m.i. in materia di funzioni e assetto organizzativo dell'ARPA – FVG.

Fermo restando l'oggetto della collaborazione stabilito dalla presente convenzione, le parti concordano che le singole attività vengano effettuate sulla base di specifica richiesta scritta di intervento, con riferimento alla presente convenzione, anche mediante via telematica-informatica in caso di interventi urgenti.

Al momento della richiesta di parere o prestazione tecnica sarà stabilito anche il tempo della consegna della relazione degli interventi effettuati, così come definito di comune accordo dalle due parti.

È prevista la corresponsione da parte del Comune di Trieste di un corrispettivo che verrà versato all'ARPA – FVG per le prestazioni fornite, ai sensi del vigente "Tariffario delle prestazioni dell'ARPA a favore di privati" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 3.3.1998 n. 6 e s.m.i., con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle "Disposizioni applicative al Tariffario dell'ARPA FVG", tabella 1 punti 2) e 3).

#### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI TRIESTE**

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Trieste si impegna nei confronti dell'ARPA FVG a:

- contribuire con la propria disponibilità organizzativa e di esperienza, mettendo a disposizione tutti i dati in proprio possesso;
- impegnare per lo svolgimento delle prestazioni per l'importo di euro 7.000,00 (settemila/00) IVA esclusa per la durata della presente convenzione, di cui Euro 819,67 (ottocentodiciannove/67) IVA esclusa riferiti all'anno 2018 ed euro 6.180,33 (seimilacentottanta/33) IVA esclusa riferiti all'anno 2019;
- corrispondere all'ARPA FVG quanto prestabilito di volta in volta per ogni singola prestazione.

I corrispettivi derivanti dalle attività tecniche svolte verranno liquidati dal Comune all'ARPA FVG entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione di

regolari fatture accertate regolari e conformi alle prestazioni eseguite; le fatture in formato elettronico vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321 - codice univoco ufficio: B87H10 - e indicato nella causale il codice identificativo dell'ufficio di carico: AMBEN.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ARPA FVG**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ARPA FVG si impegna nei confronti del Comune di Trieste a contribuire con le proprie strutture, la S.O.S. "Bonifiche e rifiuti" la Direzione Centrale, ed eventualmente con altre strutture scientifiche e di ricerca, all'espletamento delle prestazioni richieste ed al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta richiesti.

#### **ART. 5 – DATI PERSONALI**

L'ARPA FVG si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali, o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 del 10.8.2018 in vigore dal 19.9.2018 (Adeguamento al Regolamento UE 2016/679);

#### **ART. 6 - GARANZIE E RECESSO**

Trattandosi di organismo regionale l'amministrazione comunale non ritiene opportuno chiedere una garanzia fideiussoria per l'adempimento degli obblighi contrattuali; tuttavia le parti concordano che, sopravvenendo delle impreviste incombenze tali da pregiudicare la continuazione del rapporto, la presente convenzione potrà cessare i propri effetti entro un congruo termine, tale da consentire il completamento delle eventuali pratiche in corso, e comunque non inferiore a 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione tramite lettera raccomandata.

#### **ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'ARPA – FVG e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'ARPA – FVG si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'ARPA – FVG ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente atto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF2554F12

**ART. 8 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'ARPA – FVG e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, esecutiva dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ARPA con la firma del presente atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

**ART. 9 - CONTROVERSIE**

Le controversie che potrebbero insorgere in relazione al contenuto del presente atto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

**ART. 10 - DOMICILIO**

L'ARPA dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairoli n. 14.

**ART. 11 – SPESE**

Le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale registrazione, sono ripartite in egual misura tra le parti.

Il valore presunto del presente atto, ammonta ad euro 7.000,00 (settemila/00) IVA esclusa.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'ARPA FVG, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9 e 11 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Data della firma digitale

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 22/10/2018 11:38:08

IMPRONTA: 4B6324882154977BF4B8D4D8288064408BA36478FA43F815E5E83BEE54BDE9E5  
8BA36478FA43F815E5E83BEE54BDE9E528360B829F0053F2B518AA31602585F4  
28360B829F0053F2B518AA31602585F4C6016095F1E44CD4FFAD44F511136365  
C6016095F1E44CD4FFAD44F51113636508A364F712C71B0CF1A61E5AC2F4674D